

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 APRILE 2003, N. 3/L**

Approvazione del nuovo testo del regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 approvato con DPGR 22 agosto 1991 n. 11/L e successive modificazioni e integrazioni^{1 2}

**Regolamento di esecuzione
della Legge regionale 28 luglio 1988, n. 15
“Promozione e sviluppo della cooperazione,
dell’educazione e dello spirito cooperativi”**

Art. 1 (Finalità, ambiti d’intervento e destinatari)

1. Le iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, dell’educazione e dello spirito cooperativi, previste dall’art. 3 della Legge regionale 28 luglio 1988 n. 15, in seguito denominata “legge regionale”, possono essere attuate:

- a) mediante sussidi, da concedersi alle cooperative, per la parziale copertura delle spese connesse alla costituzione e all’avvio di nuove imprese;

¹ In B.U. 22 aprile 2003, n. 16.

² *Il Presidente della Giunta regionale decreta di approvare il nuovo regolamento di esecuzione della Legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante della stessa e che sostituisce in toto il regolamento approvato con DPGR 22 agosto 1991, n.11/L, come modificato dal DPGR 21 dicembre 1995, n. 21/L, che vengono abrogati.*

- b) mediante contributi, concessi per la realizzazione di progetti attuati dai soggetti sotto specificati:
- associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della legislazione regionale;
 - società cooperative e loro consorzi;
 - enti, associazioni ed organismi pubblici e privati;
 - organizzazioni che hanno per scopo istituzionale la formazione e/o la diffusione della cultura cooperativa;
 - persone fisiche che perseguono le finalità previste dalla legge regionale;
- c) direttamente dalla Giunta regionale, a cura della Ripartizione II - Affari Sociali, Credito e Cooperazione -, anche con il coinvolgimento dei soggetti sopra elencati.

2. I richiedenti devono avere la sede legale o la residenza nel territorio della regione Trentino-Alto Adige e ivi svolgere l'attività prevalente.

Art. 2 (Modalità di presentazione delle domande di sussidio)³

1. Per beneficiare dei sussidi previsti dalla legge, i richiedenti devono compilare apposita domanda bollata, ad eccezione delle ONLUS, da presentarsi alla Giunta regionale tramite l'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito, secondo lo schema predisposto.

³ Si veda la Deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2003, n. 979 per la determinazione dei criteri e dei parametri delle spese ammissibili a contributo.

2. La richiesta deve essere corredata da una copia dello statuto, dalle parcelle notarili, da fatture e/o da altra documentazione attestante le spese sostenute per l'effettiva costituzione dell'impresa cooperativa, dal piano industriale e dal certificato di iscrizione presso il Registro delle imprese e presso il Registro delle cooperative della provincia di competenza.

3. Ai fini della concessione dei sussidi, non saranno considerate le spese riguardanti l'acquisto di beni materiali, immateriali e l'acquisizione di software applicativi o sistemi informatici.

Art. 3 (Criteri per la valutazione delle domande e modalità per la concessione del sussidio)

1. L'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento delle richieste di sussidio è effettuato dall'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito.

2. Per spesa ammissibile s'intende la spesa effettivamente sostenuta per la costituzione della società stessa; a tal fine fa fede la documentazione presentata.

3. La documentazione contabile deve essere quietanzata e presentata in originale.

4. Il sussidio è erogato nella misura del 50% della spesa ammessa; lo stesso non potrà in ogni caso superare l'importo di €. 2.500,00.

5. Alla concessione e alla liquidazione dei sussidi provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente, previo parere del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

6. L'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito, successivamente alla concessione dei sussidi e comunque entro lo scadere del primo anno di costituzione, verifica presso le società il reale avvio e l'operatività delle medesime.

Art. 4 (Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. Per beneficiare dei contributi previsti dalla legge regionale, gli aventi diritto devono presentare alla Giunta regionale apposita domanda bollata, ad eccezione delle ONLUS, redatta secondo gli schemi predisposti dall'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito e contenente tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione.

2. La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno per le iniziative da realizzarsi entro il 31 dicembre del medesimo anno; a tal fine fa fede la data del timbro postale.

3. Ogni richiesta deve riguardare una sola iniziativa e deve essere presentata tassativamente prima dell'inizio della stessa.

4. In presenza di progetti a carattere pluriennale, la domanda dovrà illustrare l'iniziativa nel suo complesso e fissare i termini entro i quali l'iniziativa stessa dovrà essere conclusa.

Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. L'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito provvede ad istruire le pratiche di contributo da sottoporre al Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, verificando quanto segue:

- l'osservanza dei termini di presentazione della domanda previsti all'art. 4;
- l'esistenza di un rapporto equilibrato tra costi e benefici nonché l'economicità delle singole richieste, accertate tenendo conto dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ed emanati in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13;
- la rispondenza delle finalità dei singoli progetti alle previsioni di legge, che per maggiore chiarezza vengono qui raggruppate in base alle diverse tipologie d'intervento:

Interventi formativi:

- a) attività dirette alla formazione e all'aggiornamento di amministratori e sindaci di società cooperative;
 - b) attività indirizzate ai soci ed al management aziendale, finalizzate ad una crescita culturale nell'ambito dei principi cooperativistici;
 - c) attività rivolta ad un potenziamento delle conoscenze necessarie per creare nuova imprenditorialità cooperativa e/o per garantire una corretta gestione aziendale e lo sviluppo dell'attività cooperativistica.
-
-

Studi, indagini e ricerche:

- a) studi, ricerche, indagini, analisi o altre attività similari, effettuate per consolidare le conoscenze e per approfondire tutti gli aspetti legati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione o ad un settore particolare di essa;
- b) studi e progetti che hanno come obiettivo l'individuazione e la creazione di nuovi modelli d'impresa cooperative in settori economico-produttivi diversi;
- c) studi e progetti per dare nuovo impulso all'economia cooperativa attuati mediante l'analisi riferita agli aspetti amministrativi, legislativi, previdenziali e formativi, necessari per la costituzione o lo sviluppo di nuove cooperative;
- d) studi per lo sviluppo ed il miglioramento dei sistemi produttivi;
- e) studi per potenziare lo sviluppo dell'impresa in termini di presenza sul mercato, finalizzati al consolidamento o alla riorganizzazione dell'azienda cooperativa;
- f) realizzazione di programmi di supporto informatico utili allo sviluppo economico e sociale delle cooperative.

Divulgazione dei principi cooperativistici:

realizzata mediante manifestazioni, dibattiti, allestimenti di stand e quant'altro necessita per fare conoscere e divulgare la filosofia ed i valori propri del movimento cooperativistico.

In particolare verranno finanziate le seguenti attività:

- a) convegni o seminari su tematiche di interesse cooperativo;
- b) partecipazione a manifestazioni diverse, fiere ed esposizioni dirette a promuovere il modello e l'esperienza cooperativistica;
- c) interventi nelle scuole della regione, volti a diffondere gli ideali, i valori e la cultura cooperativistica anche attraverso stage di studio, scambi tra scuole di altre regioni o di altri paesi della Comunità europea;
- d) realizzazione di concorsi a premi per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado della regione, su temi della cooperazione;
- e) progetti di divulgazione della cooperazione nel mondo universitario e nel mondo accademico, promuovendo anche la ricerca scientifica sulla cooperazione.

Divulgazione di materiale promozionale cooperativo:

- a) produzione di audiovisivi o di programmi televisivi, di stampe o di pubblicazioni di saggi, di ricerche, di studi, di risultati di indagini, di studi su supporti sia cartacei sia informatici, inerenti alla cooperazione sotto il profilo giuridico, economico, finanziario, storico, sociologico e culturale in genere.

Scambi di esperienze:

scambi di esperienze con organismi nazionali, comunitari o esteri che operano nell'ambito della cooperazione e/o la promuovono, finalizzati al confronto con realtà diverse per favorire sinergie e

far derivare una maggior capacità competitiva ed organizzativa sul piano economico ed imprenditoriale.

Iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese cooperative:

- a) attività ed interventi effettuati in tutte le forme di sperimentazione e ricerca finalizzate ad individuare, sviluppare e consolidare l'impresa cooperativa o a creare nuove forme cooperative o consorzi tra cooperative, anche attraverso azioni ed interventi con soggetti di natura cooperativistica nazionali, comunitari ed esteri.

Interventi in favore dei giovani:

- a) assegni di studio, assegni di ricerca o borse di studio che associazioni, enti, istituti scolastici o universitari intendono concedere a studenti universitari e/o a giovani ricercatori presso Associazioni del movimento cooperativo, imprese cooperative, istituzioni scolastiche, istituti universitari, centri di ricerca e formazione in Italia o all'estero, che hanno attinenza con il mondo cooperativistico.

Art. 6 (Attribuzioni spettanti al Comitato Consultivo regionale per la cooperazione)

1. Ai fini della concessione dei contributi, il Comitato consultivo esamina le singole richieste ed esprime il parere valutando in particolar la corrispondenza degli obiettivi prefissati con le finalità previste dalla legge, il carattere di

novità, l'utilità e l'interesse che tali iniziative producono per il movimento cooperativo.

2. Il Comitato, nel fissare la percentuale di contributo da proporre alla Giunta regionale, terrà conto dell'originalità, della valenza, dell'incisività del progetto sul sistema cooperativistico regionale nonché dei criteri, dei parametri e delle modalità stabilite con delibera della Giunta regionale.

3. Il Comitato, esprime altresì il parere in merito all'accoglimento delle richieste di sussidio, tenendo conto anche dell'affidabilità delle neo imprese cooperative, desunta dal piano industriale presentato.

4. Il Comitato esprime inoltre il parere in merito alla proposta relativa alla determinazione delle modalità, dei criteri e dei parametri delle spese ammissibili a contributo da adottarsi ai sensi dell'art. 7 della LR 31 luglio 1993, n. 13.

Art. 7 (Termini per la realizzazione delle iniziative a contributo)

1. Le iniziative per le quali sono state presentate domande di contributo devono essere realizzate in conformità al progetto approvato, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. È facoltà del richiedente avviare il progetto anche prima dell'effettivo accoglimento della relativa richiesta da parte della Giunta regionale ma in ogni caso dopo il suo deposito presso l'Ufficio competente.

3. Per completare l'iniziativa non ultimata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'Amministrazione regionale può concedere a sua discrezione e in presenza di

validi e giustificati motivi una sola proroga, che non può superare la data del 30 giugno dell'anno successivo. La relativa domanda dovrà essere presentata entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 8 (Liquidazione dei contributi concessi)

1. Per la liquidazione dei contributi, l'Amministrazione regionale si atterrà a quanto previsto dall'art. 6 della LR 28 luglio 1988, n. 15 e dalle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

Art. 9 (Modalità di esecuzione delle iniziative realizzate direttamente dall'Amministrazione regionale)

1. L'Amministrazione regionale, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni o atti equivalenti, può avvalersi della collaborazione di Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, di società cooperative e loro consorzi, di enti ed organizzazioni sia pubblici sia privati nonché di persone fisiche, per realizzare le iniziative previste dall'art. 3 della legge regionale e raggruppate all'art. 5 del presente regolamento in base alle tipologie d'intervento.

2. Per l'affidamento dell'incarico si terrà conto della affidabilità e competenza del soggetto prescelto nonché dei criteri stabiliti per la valutazione dei costi.

3. La Giunta regionale approva il progetto redatto in accordo con i soggetti di cui al comma 1, stabilendo, fra l'altro, i tempi, le modalità, le collaborazioni esterne nonché l'ammontare delle spese necessarie per la sua realizzazione.

4. La titolarità delle iniziative rimane in capo all'Amministrazione regionale, la quale comunicherà con apposita lettera d'incarico o convenzione da stipularsi con i soggetti interessati, le modalità previste con la deliberazione sopra citata.

5. La liquidazione ed il pagamento di quanto spettante avverrà a conclusione dell'iniziativa o attraverso pagamenti rateizzati, applicando le disposizioni previste all'art. 8.

6. Qualora le iniziative non vengano ultimate entro i termini fissati, l'Amministrazione regionale può prorogare di ulteriori sei mesi il termine di scadenza.

Art. 10 (Norma Finale)

1. Sono trasferite d'ufficio all'anno successivo le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15/88 non soddisfatte nell'anno di riferimento a causa dell'esaurimento dei fondi.

2. Non saranno finanziate le attività agevolate totalmente da altra normativa regionale, provinciale, statale o comunitaria.

Art. 11 (Abrogazione di norme ed entrata in vigore)

1. È abrogato il regolamento di esecuzione della legge regionale 28.7.1988, n. 15 approvato con DPGR 22.8.1991, n. 11/L integrato con DPGR n. 21/L del 21.12.1995.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
